



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 4
Number 1
January 2024

Bologna
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandri (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 4
Number 1
January 2024

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)
€ 150

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-543-1
ISBN online: 979-12-5477-544-8
Doi: doi.org/10.30682/specula0401

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

La estatua de Espurio Casio 7
MIGUEL HERRERO MEDINA

Law, Economics, and a Pompeian Cesspit 33
THOMAS A.J. MCGINN

MACROSCOPIO: QUESTIONI DI METODO

Una giornata nel segno del dialogo interdisciplinare.
“Questioni di metodo” – un’edizione speciale della ‘Cattedra Giorgio Luraschi’ 57
FRANCESCA LAMBERTI

Giorgio Luraschi, Giovanni Negri e le “Questioni di metodo” 65
LAURETTA MAGANZANI

Il diritto romano nel giuridico odierno: Occidente e Oriente 69
RICCARDO CARDILLI

Il diritto romano nella prospettiva belga con qualche confronto con altri Paesi 77
JEAN-FRANÇOIS GERKENS

Questioni di metodo. Alcune considerazioni conclusive 87
EMANUELE STOLFI

MACROSCOPIO: DISCUSSIONI CRITICHE

Temere controversiam movere 101
FRANCESCO ARCARIA

MACROSCOPIO: QUESTIONI DI METODO

Questioni di metodo. Alcune considerazioni conclusive

Emanuele Stolfi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena, Italia

Abstract (Italiano)

Quest'articolo propone alcune riflessioni conclusive riguardo all'incontro di studi su "Questioni di metodo". In particolare, l'autore sottolinea la necessaria pluralità dei metodi nel campo dello studio e dell'insegnamento giuridico e specialmente storico-giuridico, le nuove esigenze dell'odierna formazione giuridica e quindi l'importanza del dialogo fra discipline giuridiche.

Parole chiave: Metodo dei giuristi, cultura giuridica, diritti antichi, formazione giuridica, storiografia del diritto

Abstract (English)

This article offers some concluding reflections regarding the meeting of studies on "Questions of method". In particular, the author underlines the necessary plurality of methods in the field of legal and especially historical-legal study and teaching, the new needs of current legal education and therefore the importance of dialogue between legal disciplines.

Keywords: *Method of jurists, legal culture, ancient laws, legal education, historiography of law*

1. Molte questioni, mai 'un' metodo

La scelta di affidare a me le 'conclusioni' dell'incontro leccese su *Questioni di metodo* credo sia essenzialmente dovuta a ragioni affettive, e in particolare alla lunga amicizia che mi lega a Francesca Lamberti e Massimo Miglietta. Diversamente, non saprei spiegarmi come essi abbiano potuto tanto sopravvalutare le mie capacità. Non vi è, nel rilevarlo, alcuna civetteria o chissà quale artificio retorico. Certe inclinazioni personali – che mi fanno amare le domande assai più delle risposte, e m'inducono a diffidare spesso dei tentativi di sintesi – si accompagnano qui a problemi oggettivi, che rendono inesauribile l'argomento: suscettibile di

essere continuamente riaperto, e magari impostato secondo coordinate affatto diverse. Senza dimenticare come il taglio della nostra giornata di studi, felicemente interdisciplinare (o, se preferiamo, ‘trans-disciplinare’)¹, moltiplichi ulteriormente i punti focali: quelli intercettati dai relatori e quelli che agevolmente vi si potrebbero connettere.

Nelle pagine che seguono – come già in Salento, lo scorso maggio – proverò quindi solo a fissare qualche considerazione, traendo spunto da quanto ascoltato in quella sede². Sullo sfondo vi sono i numerosi, nevralgici interrogativi subito ricordati da Francesca Lamberti, con una sorta di ‘interpretazione autentica’ circa le “intenzioni ambiziose” da cui è nato il seminario. Come si realizza oggi l’insegnamento (prima ancora dell’impegno scientifico) dei romanisti? Quale ruolo, più in generale, conserva la storiografia giuridica nella formazione dei futuri operatori del diritto³? Come sono percepite le nostre materie da quanti non si occupino professionalmente di discipline giuridiche⁴? E come, invece, i cultori del diritto positivo guardano all’approccio storico? Infine – e per non smarrire il contatto con la realtà, anche quella più prosaica –, quale impatto esercitano gli attuali meccanismi di valutazione dei ‘prodotti scientifici’⁵ su taglio e risultati dell’indagine storico-giuridica?

Su quest’ultimo punto rinvio alle osservazioni, ampiamente condivisibili⁶, di Antonio Baffi e Massimo Miglietta. Particolarmente attento, il primo, ai tratti di fondo dell’“ecosistema

¹ Sul confronto ‘trans-disciplinare’, come proprio dell’approccio filosofico-giuridico – ma la prospettiva può essere, a mio avviso, senz’altro ampliata –, si è opportunamente soffermato Attilio Pisanò. Circa la “transdisciplinariété [...] comme alternative à la confusion interdisciplinaire galvaudée par un certain marketing du savoir”, condivisibili i rilievi, pur se formulati con una portata assai più specifica, di NAPOLI 2013, p. 10.

² E ora leggibili nei contributi precedenti, oltre che in quelli pubblicati nei *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*. Agli uni e agli altri farò qui costante riferimento, ma senza neppure tentare un’analisi puntuale di ciascuna relazione.

³ Inutile dire come soprattutto questa seconda domanda – di per sé tutt’altro che nuova (dopo la fine del *ius commune* ogni generazione di romanisti ha dovuto farvi i conti!) – risulti sempre più ineludibile, e per molti versi determinante. Le risposte possono essere difformi, ma sicuramente il problema deve essere posto: affrontato anche e soprattutto coi discenti, fin dal loro primo impatto con gli studi universitari (personalmente ho cercato di farlo, da ultimo, in STOLFI 2023a, spec. p. 3 ss., 18 ss., 128 ss.). Non possiamo illuderci, in altre parole, che l’autorevolezza della nostra tradizione basti – da sola – a legittimarci nei corsi di laurea giuridici, né che gli attacchi di cui siamo così frequente bersaglio siano unicamente imputabili all’altrui ignoranza e/o mala fede. Se queste spesso non mancano, è pur vero che abbiamo le nostre responsabilità, e che ogni ‘complesso di superiorità’, magari accompagnato da acritico conformismo ai metodi didattici che abbiamo ereditato, rischia di rivelarsi esiziale. Per qualche altra considerazione in merito, posso rinviare a STOLFI 2018a, p. 169 ss. e STOLFI 2023-2024.

⁴ E coi quali potremmo dire che il diritto, e la relativa scienza, mai ha avuto un rapporto semplice, né troppo assiduo e trasparente. A parte qualche luminoso esempio di autentico ‘enciclopedismo’ (o almeno di antichisti convinti che la storia del diritto fosse, “in gran parte, la storia romana”: MAZZARINO 1974, p. 145), potremmo applicare a molteplici stagioni della storia intellettuale europea quanto è stato osservato per Roma, autentico luogo fondante (anche) di questo carattere – in quel contesto ancor più significativo, tenuto conto del ruolo decisivo che l’istruzione giuridica vi assumeva nella formazione dei cittadini, e soprattutto dei ceti dirigenti. Osserva infatti SCHIAVONE 2017, p. 39 ss. come la *ius prudentia* finisse col farsi opaca già “agli occhi dei contemporanei, [...] in una dimensione rigorosamente specialistica e quasi iniziatica, lontana, dopo Cicerone [...] dall’interesse delle grandi personalità”, dal momento che, “in genere, nello specchio degli uomini di studio, dei filosofi, degli storici, dei grandi eruditi latini la cognizione del diritto era un mondo distante: il suo isolamento era insieme la sua grandezza e la sua condanna”.

⁵ Uso non a caso questa grigia espressione burocratica, da cui solitamente rifugio inorridito. Significativo è già il suo essere partecipe di un ormai ricco vocabolario che designa oggetti culturali tramite “metafore economiche”: vi ha amaramente ironizzato BETTINI 2017, p. 9 ss.

⁶ In un ordine d’idee non troppo dissimile mi ero mosso, saggiando le ripercussioni della politica universitaria sulle più recenti tendenze della storiografia giuridica italiana – e in particolare sul tramonto che sembra oggi interessare le ‘Gesamtdarstellungen’ –, in STOLFI 2020a, spec. p. 248 ss.

accademico” in cui ci troviamo a (soprav)vivere, con le molte distorsioni determinate dal suo “fordismo”, ossia dall’incremento solo quantitativo della nostra produzione – pesantemente ‘drogata’, aggiungerei, da fortuite contingenze abilitative. Da qui anche la specifica disamina che il secondo ha dedicato alle recenti vicende, in seno alla romanistica, dei vari generi letterari, e al profondo declino a cui alcuni sembrano andati incontro. Pensiamo soprattutto a ‘corsi’ e ‘prolusioni’ – proprio le tipologie letterarie in cui dovrebbe essere centrale l’osmosi tra versante scientifico e didattico⁷ –, nonché alle recensioni, nelle quali Massimo vede non a torto “il genere letterario più politico di tutti” e dunque il più soggetto a spegnersi in finti irenismi e comodi *escamotages*, mentre ancora per le generazioni dei nostri maestri poteva essere occasione di composte ma ferme prese di posizione, con finissimi approfondimenti sostanziali accompagnati da discussioni, appunto, ‘di metodo’⁸.

Vengo invece agli altri quesiti formulati da Francesca Lamberti, cercando di riflettere anche sulla loro scorta attorno a quanto udito nell’incontro leccese. Almeno tre dati mi sembra abbiano riscosso in quell’occasione ampio consenso, pur se espressi in forma essenzialmente negativa. In primo luogo il carattere nient’affatto dispersivo o fuorviante di un ‘discorso sul metodo’ – sempre che, ovviamente, impostato nelle debite forme, senza velleitarie ‘tuttologie’ e il più ancorato possibile al merito delle indagini. L’idea radbruchiana, ricordata da Jean-François Gerkens, secondo cui le discipline che indulgiano sul proprio metodo sarebbero “scienze malate” decisamente non appare – a maggior ragione se riferita ai nostri settori di ricerca – delle più convincenti.

Non voglio essere frainteso, perché ho il massimo rispetto per chi faccia proprie, con convinzione e coerenza, le parole di Georges Duby – “il mio mestiere [di storico] io lo *faccio*, e non rifletto particolarmente su di esso”⁹. Non tematizzare espressamente i problemi coi quali ci stiamo qui confrontando non è certo indice, necessariamente, di scarsa consapevolezza critica o d’incapacità di alzare lo sguardo dal dettaglio della propria ricostruzione. Eppure credo che oggi più che mai lo studioso dei diritti antichi debba meditare a fondo sul ‘come’ e il ‘perché’

⁷ Mi sono soffermato sul punto, con riguardo a una stagione in cui proprio questi risultano tra i più fortunati *genera scribendi* romanistici – peraltro segnati, nel caso di molte prolusioni, da aperture disciplinari a loro volta rivelatrici –, in STOLFI 2016, spec. 25 s., 40 ss. ove bibl. Su prolusioni, o ‘prelezioni’, romanistiche dell’Ottocento cfr. anche PEPPE 2019, spec. p. 6 s., 12 s., 17, 34 ss.

⁸ Da questo punto di vista rimangono per me esemplari le varie ‘letture’ – ma il termine rischia di essere davvero riduttivo – proposte da Ferdinando Bona e Paolo Frezza. Non a torto, a proposito di quest’ultimo, ha sottolineato il “suo assiduo lavoro di infaticabile recensore”, nei cui frutti sarebbe addirittura da vedere la parte “qualitativamente più espressiva” dei suoi scritti, GROSSI 2001/2008, p. 518. Spingendoci ancora più indietro, trovo che una delle più alte testimonianze dei nostri studi fra le due guerre sia costituita dalla lunghissima discussione che Emilio Betti dedicò proprio a uno strumento didattico, ossia il *Corso di istituzioni* di Arangio-Ruiz. Mi riferisco a BETTI 1925, p. 225 ss., ove sono fra l’altro ben percepibili tutti i nodi teorici che segneranno la celebre prolusione milanese di due anni dopo (a cominciare dal rapporto tra presente e passato, e dunque fra dogmatica odierna e storia giuridica antica, coi relativi fondamenti gnoseologici e difformità di vedute comunque situabili, in larga misura, all’interno del neoidealismo italiano: STOLFI 2020b, spec. p. 141 ss.). Un autentico ‘circolo virtuoso’, potremmo dire, fra insegnamento, recensioni e impostazioni scientifiche programmaticamente enunciate in sede di prolusioni.

⁹ Così DUBY 1986, p. 39. Per il nostro settore di studi, pensiamo solo a quanto fosse alieno da disquisizioni di metodo e proclami programmatici un Arangio-Ruiz: lo sottolineava SCHIAVONE 1990, p. 302.

del proprio lavoro¹⁰: atteggiamento che non solo trovo tutt'altro che patologico od ozioso, ma per molti versi si rivela irrinunciabile.

In ciò, peraltro, siamo tutt'altro che isolati. È proprio in questo si è registrata, nella giornata salentina, una seconda significativa convergenza. La riflessione sul metodo non può essere considerata prerogativa, privilegiata o addirittura esclusiva, di questa o quella materia giuridica¹¹: siano pure la filosofia del diritto – la più indicata, in quanto tale¹², ad attrarre speculazioni simili – o il diritto comparato, che appunto nel metodo trova un suo tipico campo di riflessione, se non anche¹³ la propria stessa identità. Emblematico, in tal senso, quanto osservato da due esponenti di tali discipline: rispettivamente, Attilio Pisanò e Giovanni Poggeschi. Non senza ricordare, l'uno, come il concreto impegno filosofico-giuridico vada ben al di là di un pugno di specialisti, per coinvolgere piuttosto il ragionamento critico di ogni giurista, nel vivo delle sue analisi¹⁴. E chiarire, l'altro, come l'insistenza del comparatista sul profilo metodologico – a sua volta declinato in termini assai diversi, sul versante pubblicistico o privatistico – non debba assolutamente suonare come rivendicazione di un monopolio.

Potremmo forse spingerci ancora oltre, per individuare proprio nel metodo – e dunque nella peculiare discussione che esso continuamente innesca e sollecita – l'ultimo ma tenace elemento che consenta di rivendicare quell'unità del giuridico, che pure mille fenomeni¹⁵ hanno concorso a porre in crisi. Unità da situare – assai più che sul piano dei contenuti normativi, con pretese coerenze 'sistematiche' dell'ordinamento – a livello di forme logiche e pratiche discorsive, specifiche prestazioni linguistiche, inferenze praticate, tecniche interpretative e argomentative, stile di analisi dei problemi e di bilanciamento tra confliggenti interessi. Quelli, in una parola, che ho suggerito di chiamare gli "attrezzi del giurista", e dei quali sempre più è richiesta, oggi, familiarità operativa ma anche autentica consapevolezza critica – difficilmente raggiungibile per chi ignori la storia plurimillenaria in cui essi sono iscritti¹⁶.

¹⁰ Dal momento che qualsiasi "pratica storiografica non è separabile dal continuo interrogarsi sulle sue condizioni di possibilità": COSTA 2012, p. 808.

¹¹ Al nostro come tipico "tema trasversale" – che dunque convoca a un comune tavolo di lavoro esperti di materie ed epoche giuridiche diverse – si è in effetti richiamato già Stefano Polidori, in uno degli interventi introduttivi.

¹² Poiché vale anche per essa quanto KOJÈVE 2004, p. 240 s. scriveva in genere del discorso filosofico e di ciò che lo distingue da qualsiasi altra branca del sapere: nel senso che esso "parla non solo di quello di cui parla ma anche del fatto che ne parla e che è esso stesso a parlarne".

¹³ Almeno dai tempi di Ascarelli, notoriamente persuaso che non esista, propriamente, il 'diritto comparato' ma piuttosto "un metodo comparato nello studio dei problemi giuridici" – metodo, a sua volta, fortemente connotato in senso storicistico: ASCARELLI 1952, spec. p. IX ss., L ss., 12 ss., 41 ss., 503 ss. In definitiva, quella da lui proposta era non tanto "comparazione di istituti, ma [...] comparazione del diverso modo di impostare e risolvere il medesimo problema giuridico": CASA 1999, p. 71. Per qualche altra osservazione in merito, STOLFI 2021, p. 241 s. ove bibl.

¹⁴ Non lontano, quindi, dall'idea – espressa da GIANFORMAGGIO 2008, p. 28 e ripresa da VELLUZZI 2010, p. 95 – secondo cui "la filosofia è dentro e non accanto al conoscere e all'operare del giurista".

¹⁵ Certamente non esclusivi degli ultimi decenni, se già un Emilio Betti tante volte polemizzò con quella che egli (attingendo a una formula di Ortega y Gasset) denominava "barbarie dello specialismo": tale da erigere steccati insormontabili fra le varie 'scienze dello spirito', e compromettere il confronto persino tra giuristi. Ho indicato alcune ricorrenze bettiane di quell'immagine, o di convergenti prese di posizione, in STOLFI 2023b, p. 61.

¹⁶ Si veda STOLFI 2018b, in cui ho cercato di muovermi esattamente in questa prospettiva. Per una puntuale rilettura del percorso che li proponevo cfr., fra gli altri, DE SANCTIS 2020, p. 723 ss., spec. 727 ss.; LANTELLA 2020, p. 641 ss.;

Da qui però, venendo allo specifico della ricerca romanistica, un terzo aspetto: enunciato con forza soprattutto da Salvo Randazzo, ma poi riecheggiato in più di una delle relazioni successive. La preoccupazione, cioè, che simili riflessioni possano condurre a forme – sterili o addirittura fallimentari – di chiusura disciplinare, nella persuasione (ai miei occhi senz'altro condivisibile) che il metodo debba, al contrario, essere necessariamente aperto e inclusivo: non celebrazione di presunte 'ortodossie', che accentuino il nostro isolamento, ma sollecitazione ad affinare molteplici approcci, che concorrano a facilitare il dialogo e l'ibridazione con saperi diversi. Laddove il caso richiamato da Salvo – quello dell'interpolazionismo, come metodica egemone e quasi ossessiva di una lunga stagione di studi (soprattutto, come noto, in Germania e in Italia) – si rivela davvero emblematico: anche per il suo contributo a quella 'serrata disciplinare' della romanistica¹⁷ che ne accentuò lo scollamento dalla restante cultura giuridica¹⁸.

Ecco allora il senso del mio insistere – allora, tirando le fila di quanto ascoltato; oggi, sin dall'intitolazione di questo paragrafo – su un tratto necessariamente pluralistico: a livello di questioni, ma già di metodo. La visuale più feconda, a mio avviso, è proprio quella che assume come problema il metodo stesso. E un problema perenne: non da affrontare astrattamente – in via preliminare e in termini destinati a rimanere costanti, alla stregua di un inderogabile *modus operandi* – ma nel vivo di ciascuna indagine, a ridosso delle esigenze sempre diverse che essa pone e degl'interlocutori con cui conduce a confrontarsi.

È in questa prospettiva che personalmente rileggerei – in sintonia, spero, col significato che le avevano attribuito gli organizzatori del nostro incontro – anche la formula fortemente 'luraschiana' che gli ha dato il titolo. In effetti, come sottolineato soprattutto da Laretta Maganzani e Massimo Miglietta, era così evocato un volume importante, dedicato a una delle più celebri contrapposizioni metodologiche del secolo scorso: quella fra Betti e De Francisci. Un confronto essenziale non solo nell'impostare lo studio dei diritti antichi, ma anche ai fini del possibile rapporto in cui porli con la realtà giuridica attuale¹⁹. Di quel libro fu curatore – ripubblicandovi anche, a guisa di *Appendice*, un proprio denso saggio su *Emilio Betti e la crisi della costituzione repubblicana* – Giorgio Luraschi. E appunto alla memoria di questo Studioso è intitolata la 'Cattedra' nelle cui numerose iniziative è da annoverare anche il seminario leccese. Lo ha ricordato, in particolare, Paola Biavaschi, soffermandosi su alcuni tratti del Maestro comasco che assumono una valenza davvero esemplare: tratti sintetizzati nella formula di una "gestione del dubbio e sicurezza del metodo" – da seguire col massimo rigore, ma per liberarsi poi da qualsiasi "gabbia", con quel coraggio intellettuale che Luraschi sapeva infondere anche nei giovani.

MIGLIETTA 2020, p. 179 ss. All'esame di simili profili, accentuando il carattere storico (accanto a quello teorico, pur ineludibile) dell'approccio, dedico ormai da anni anche il mio insegnamento di *Fondamenti romanistici del diritto europeo*: STOLFI 2019a, p. 217 ss., spec. p. 238 ss.

¹⁷ Nel senso che ho cercato di chiarire in STOLFI 2017, p. 113 ss.

¹⁸ Emblematico il caso delle reazioni suscitate in un Carnelutti: le hanno richiamate, fra gli altri, ORESTANO 1987, p. 493 s.; SANTUCCI 2016, p. 86 s.; VARVARO 2018, p. 82 ss.

¹⁹ Il riferimento è a DE FRANCISCI, BETTI 1997. "Questioni di metodo" è già il titolo del contributo bettiano ivi riprodotto, a p. 105 ss.

2. Romanistica e “uso cognitivamente forte della storia”

Il metodo – o, meglio, la sua intrinseca e problematica pluralità – è dunque soprattutto un’attitudine dello sguardo, che è però inscindibile dall’oggetto scientifico che contempla. Arriverai a dire che lo stesso ‘diritto romano’ si presenta, ancor più che come materia d’insegnamento e ricerca, quale esso stesso un metodo, nei termini appena descritti²⁰. Atteso il valore essenzialmente strumentale (almeno in funzione formativa)²¹ delle nozioni su cui lavoriamo, l’essenza della nostra disciplina è nel leggere storicamente – e dunque criticamente²² – il fenomeno giuridico, in una prospettiva distesa sulla sua parabola plurisecolare. L’intuizione di Scialoja, oltre centoquarant’anni fa, rimane preziosa: il diritto romano è certamente un “diritto morto” – e volerlo resuscitare a furia di ‘attualizzazioni’ sarebbe, oggi ancor più che nel 1881, inutile se non controproducente –, ma ciò “anziché scemarne l’importanza scientifica, forse l’accre-sce”²³. Se esso ancora ‘serve’ a qualcosa – per riprendere il lessico volgare dei suoi detrattori –, è soprattutto nel porgersi come palestra nella quale formare la complessità del pensiero: esattamente ciò di cui ha più bisogno il nostro complicatissimo mondo – complicatissimo, eppure sempre più sedotto dalla banalità e dalla smobilitazione intellettuale.

In un’ottica non lontana da questa, Pasquale Femia e Riccardo Cardilli hanno offerto notevoli spunti di riflessione. La loro posizione non è certo sovrapponibile: li distanziano, come ricorderò fra un attimo, alcuni esiti ricostruttivi, ma già l’angolazione da cui si pongono – nel primo, quella del civilista che s’interroga su come parlare di metodo storico e in particolare romanistico, col ruolo che rispetto al proprio lavoro può appunto assumere l’“argomento storico”²⁴; nel secondo, quella del romanista interessato non solo all’allestimento antico di categorie giuridiche²⁵, ma anche alla loro lunga fortuna, alla stregua di autentici ‘fondamenti’ dei diritti

²⁰ Si tratterebbe di un’ulteriore accezione del sintagma ‘diritto romano’, da aggiungere alle molte che già censiva ORESTANO 1981, p. 193 ss. e ORESTANO 1987, p. 456 ss.

²¹ Continuo a trovare mirabile il modo in cui ciò era espresso nelle parole poste in epigrafe a BETTI 1930 (e che non a caso richiamavo a conclusione del capitolo su “storia giuridica antica e formazione del giurista odierno”, in STOLFI 2023a, p. 158): “Sentire il diritto come problema; convincersi che la soluzione dipende essenzialmente dal modo di proporsi la questione; ricreare il caso e la sua decisione come attualità viva e nuova; educarsi alla logica perenne dell’argomentazione giuridica. Ecco quel che importa. Il resto è inerte informazione, e non giova. O, se giova, non ha che una funzione strumentale e subordinata”. In genere, su quel lavoro di Betti posso qui rinviare a SANTUCCI 2016, p. 92 ss. e STOLFI 2020b, p. 137 ss. ove altra bibl.

²² Le due prospettive, in effetti, tendono largamente a sovrapporsi, fornendosi reciproco sostegno. Come scrive DILIBERTO 2017, p. 87, “la storicità è [...] per definizione sapere critico”.

²³ Cfr. SCIALOJA 1881, p. 486 ss., spec. 489. Circa questo suo orientamento, fra i molti, ORESTANO 1987, spec. p. 506 ss.; AMARELLI 1990, p. 59 ss. ove altra bibl.; BRUTTI 2013, p. 52 ss.

²⁴ Impiego l’espressione nel senso che le attribuisce Femia. Diversa, in larga misura, la portata che essa riveste in importanti dottrine dell’interpretazione: cfr. ad esempio TARELLO 1980, p. 367 ss.

²⁵ Soprattutto in determinate fasi: come quella, situabile fra II e I secolo a.C., in cui risultano per la prima volta coniate nozioni poi rimaste centrali nel nostro immaginario giuridico, da *dominium* a *obligatio*, da *servitus* – quale, ormai, diritto su fondi altrui – sino a *successio* o *contrahere* (più, invero, che *contractus*). Dopo anni di ricerche condotte sul lessico e lo stile di lavoro di Quinto Mucio – assoluto protagonista di quell’epoca cruciale –, sottoscrivo *in toto* i rilievi di Riccardo. E lo stesso vale per quanto egli ha osservato (cfr. più avanti, nel testo) attorno ad altre decisive stagioni della storia giuridica occidentale. Penso in particolare al cantiere seicentesco, nel quale collocherai (per le ragioni esposte, da ultimo, in STOLFI

odierni²⁶. Risulta però indubbia la forte compenetrazione dei due approcci: testimonianze di quel dialogo tra ‘fratelli ritrovati’ (tali, infatti, considero i cultori del diritto romano e di quello civile)²⁷ su cui vorrei tornare più avanti.

L’itinerario proposto da Femia, come sempre estremamente ricco e suggestivo, ha spaziato da Rabel a Betti e Ascarelli, sino alle discussioni degli anni Cinquanta e Sessanta attorno al “Vulgarrecht”. Il fulcro del suo discorso si situa, mi sembra, tutto attorno a un aspetto: cioè su come sia stato tematizzato e rappresentato – nella fase decisiva, di superamento della Pandettistica, in cui proprio civilisti e romanisti hanno iniziato a diversificarsi²⁸ – il rapporto fra istituti e forme giuridiche da un lato e mutamenti sociali dall’altro. La percezione di questa dialettica è antichissima: possiamo farla risalire almeno al *Minosse* di (o attribuito a) Platone, col *nomos* – immobile ‘disvelamento’ dell’essere, che aspira a imbrigliare il divenire nella reiterata osservanza di sé – giustapposto al *chronos* che scandisce la vicenda di ogni comunità umana²⁹. Ma in che modo quella polarità viene declinata, e diviene più significativa, agli occhi del giurista del XXI secolo?

La risposta di Femia è perentoria e problematica al tempo stesso. Egli l’ha efficacemente condensata nell’idea per cui “la storia è la necessità giuridica della devianza”, ossia dello scarto – sempre rinnovato – tra la fissità del precetto e quell’applicazione concreta destinata a “circumnavigare la norma”. L’“argomento storico”, e perciò anche quanto il civilista può far proprio dello sguardo romanistico, inerisce dunque alla comprensione che la devianza stessa, così intesa, rappresenta il cuore delle trasformazioni giuridiche. Da qui l’esigenza ineludibile di vagliare le coordinate sociali che tanto impattano sulle forme del diritto e sulla loro effettiva esistenza nella prassi, ricercando le forze che maggiormente incidano su simili meccanismi.

2019b, p. 60 ss.) la prima compiuta costruzione di una soggettività giuridica, presto destinata a fungere da asse attorno a cui far ruotare l’intera realtà del diritto. Anche su questo tornerò fra breve, nel testo.

²⁶ Rispetto ai quali, nella sua visione dichiaratamente “antioccidentalista”, Cardilli ha individuato un duplice “polmone” del diritto romano, occidentale e orientale: in un percorso ideale che da Roma conduce a Costantinopoli, quindi a Mosca e infine a Pechino.

²⁷ Non stupisca questo rilievo, né lo si valuti come un pentimento da ‘controrivoluzionario’. La mia adesione a un approccio convintamente e integralmente storicizzante non vuole certo escludere la ricerca di sinergie con (altri) giuristi – primi fra tutti, appunto, i civilisti – coi quali manteniamo molteplici elementi di comunanza, dopo un lungo itinerario percorso assieme: non solo anteriormente alle codificazioni ma anche quando (penso alla ‘romano-civilistica’ fra Otto e Novecento) quasi non si dava cesura tra i due ambiti disciplinari. In questo senso, appunto, parlo di ‘fratelli’, destinati oggi – sperabilmente – a ‘ritrovarsi’, ma a patto d’impostare su nuove basi la loro possibile interlocazione. In definitiva, il maggior rigore nella contestualizzazione storica non sminuisce affatto la significatività dell’antico – e proprio nei suoi nodi più problematici – per il cultore del diritto odierno. Sintomatica appare così la convinzione di ALPA 2018, p. 23, secondo cui “il diritto romano ha molto da dire ai giuristi del nostro tempo”. Ho cercato d’illustrare più distesamente il mio punto di vista, da ultimo, in STOLFI 2023c, spec. p. 341 ss. ove bibl. Si veda anche più avanti, nel testo.

²⁸ Cfr. la nt. precedente. In particolare sulla collocazione di Betti ormai ben oltre la Pandettistica, anche in ragione della sua “opzione ‘anti-individualistica’”, sempre importante COSTA 1978, p. 311 ss. Ulteriori indicazioni in STOLFI 2020b, spec. p. 164 – ove ho suggerito di vedere nel giurista camerte, più che l’“ultimo dei giuristi romantici” (come scriveva Satta), il primo dei post-pandettisti – e STOLFI 2022a, spec. pp. 185, 190 ss. Circa i non pochi punti di contatto (sul piano del metodo, non certo dell’ideologia) riscontrabili fra Betti e Ascarelli cfr. ad esempio CASA 1999, spec. p. 140 ss., 146 ss.; GRONDONA 2018, p. 220 ss.; STOLFI 2021, p. 230 s. ove altra bibl.

²⁹ Si veda *Minosse* 314e ss., su cui posso rinviare, per quanto ora maggiormente rileva, a STOLFI 2022b, p. 39 s. ove bibl.

La fecondità di quest'approccio non è affatto disconosciuta da Cardilli, anche laddove egli riprende, volutamente, il motivo della 'devianza'. Tuttavia il suo sguardo, come anticipato, si concentra sulla lunga durata delle categorie giuridiche, con la loro capacità di resistere al tempo e quindi anche di gestire tale 'devianza' – secondo un fenomeno considerato di “dinamica della stabilità”. Un ossimoro solo apparente, così come logicamente contraddittorio ma storicamente innegabile è quell'intreccio fra persistenza delle forme e discontinuità dei contenuti normativi, da esse veicolati, espresso da Cardilli con l'immagine dei 'significanti' che resistono alla prova dei secoli, mentre non sempre avrebbero fatto altrettanto i relativi 'significati', soprattutto in concomitanza delle grandi svolte della modernità (nel laboratorio cinque-seicentesco e poi in quello pandettistico).

Ove peraltro, mi permetterei di precisare, si è consumato un eclatante paradosso della storia – una delle sue 'astuzie', se preferiamo –, per cui i materiali letterari di un mondo che aveva pensato il *ius* tramite i mezzi di tutela processuale, casisticamente orientata, venivano reimpiegati per edificare 'sistemi' giuridici centrati su protagonisti inediti, quale la macrosoggettività statale e la microsoggettività dell'individuo – 'persona fisica' o 'persona giuridica' –, con prerogative e poteri a lui riconosciuti sul piano sostanziale. Un ribaltamento di prospettiva – ancor prima che gli sbocchi codificatori accentuassero ulteriormente il divario – che nessuna persistenza terminologica o 'dogmatica' legittima ad attenuare o addolcire. Poiché anzi è proprio il protrarsi di uno strumentario concettuale antico di millenni a caricarsi di maggiore rilievo entro scenari così gremiti di cesure e innovazioni: ma a patto – io credo – di conferire a queste ultime un peso non minore di quello assegnato alla resistenza dei 'significanti'.

L'incrociarsi di queste due prospettive, che si integrano a vicenda assai più di quanto contrastino o tantomeno si elidano, mi sembra un dato emblematico quanto incoraggiante. Su un fronte, il romanista che, senza minimamente rinunciare alla storicizzazione delle figure normative, ne segua la parabola oltre i confini dell'antico, così da misurarsi anche coi nodi teorici che pone il presente³⁰; sull'altro, il civilista più sensibile culturalmente, e soprattutto affamato di (buona e autentica) storia giuridica. Ecco i possibili, e neppure troppo virtuali, protagonisti di un rinnovato confronto, che non imponga di snaturarsi ad alcuna delle parti coinvolte, né di fornire – da parte nostra – prove contro la presunzione (relativa, almeno per ora) di 'inutilità' che da tempo ci perseguita. Ed ecco un felice esempio di quel tipo di interlocutori che abbiamo il dovere di rinvenire e coltivare: interlocutori convinti della “intrinseca storicità del diritto privato”³¹ (di cui prendere in considerazione non solo i segmenti temporali a noi più vicini) o

³⁰ Il che – dovrebbe essere superfluo notarlo – non significa avallare forme vecchie o nuove d'immediata e sbrigativa 'attualizzazione'. Spesso è anzi proprio una prospettiva volutamente 'inattuale' – nel senso che più volte ho cercato di chiarire: da ultimo, in STOLFI 2020c, p. 237 ss. ove bibl. – che consente di contribuire agli odierni dibattiti. Anche nel nostro ambito, piuttosto, mi sembra valga il rilievo di LE GOFF, VERNANT 2017, p. 34, secondo cui “noi poniamo all'oggetto dei nostri studi le domande che il presente pone a noi”.

³¹ In questi termini MACARIO 2019, p. 291 ss. e poi MACARIO 2022, p. 447 ss. Cfr. anche SIRENA 2019, in larga parte costruito su analisi storiche, e non solo nel capitolo II (p. 43 ss.), espressamente dedicato a “the Western legal tradition”. Si veda anche sopra, nt. 27.

inclinati a riconoscere, più in generale, che l'“uso cognitivamente forte della storia” sia tra i più significativi e durevoli approdi della scienza giuridica del secondo Novecento³².

Certo rimane incombente – e mai da sottovalutare, poiché rinvia a un'autentica cifra dei tempi – “la solitudine dello storico del diritto”³³. Di qualunque storico del diritto ma, aggiungerei, del giusantichista più di altri, calato com'è in un mondo dominato dal “presentismo”³⁴, e che dunque stenta a indirizzare l'attenzione oltre il passato più prossimo. Eppure le possibilità di dialogo non mancano, sempre che disponiamo di coraggio ed energie per crearne le necessarie condizioni. Riflettere sulle “questioni di metodo” mi sembra costituire, anche in questa direzione, un passo importante. E se le domande di Francesca Lamberti, che ricordavo in apertura, sono di quelle destinate ad accompagnarci perennemente, direi che la giornata leccese non ha deluso le attese, fornendo una prima serie di risposte, pur se (o forse proprio perché) sfaccettate e problematiche.

Bibliografia

ALPA 2018 = G. ALPA, *Diritto civile italiano. Due secoli di storia*, Bologna 2018.

AMARELLI 1990 = F. AMARELLI, *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index* 18 (1990), pp. 59-69.

ASCARELLI 1952 = T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano 1952.

BETTI 1925 = E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale di istituzioni romane*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja”* 34 (1925), pp. 225-294.

BETTI 1930 = E. BETTI, *Esercitazioni romanistiche su casi pratici. I. Anormalità del negozio giuridico*, Padova 1930.

BETTINI 2017 = M. BETTINI, *A che servono i Greci e i Romani? L'Italia e la cultura umanistica*, Torino 2017.

³² Così NIVARRA 2015, p. 78 ss., ove quella segnalata nel testo è menzionata come la prima delle direttrici in cui si sarebbe esplicato “il contributo della ‘scuola’ marxista al rinnovamento degli studi civilistici”, così da far emergere anche la consapevolezza che “la stessa tradizione di *civil law* si fonda su un atto di radicale destoricizzazione di un oggetto, il *Corpus iuris civilis*, eminentemente storico” (p. 79). Potremmo discutere se tale direttriva costituisca davvero una conseguenza esclusiva dell'incontro fra diritto privato e marxismo, se consideriamo ad esempio l'influenza esercitata dal neoidealismo, soprattutto crociano, su figure quali Ascarelli, Gorla o Betti (almeno negli anni Venti) – ma si è trattato, naturalmente, di un fenomeno composito e assai più vasto (fondamentale, al riguardo, rimane DE GENNARO 1974; cfr., più di recente, NITSCH 2012, p. 1 ss. ove altra bibl.). Certo però è uno stile di lavoro di cui lo stesso Nivarra ha dato prove assai brillanti. Ho in mente soprattutto la profonda rimeditazione da lui condotta circa i rapporti fra diritto sostanziale, in particolare di credito, e tutela processuale. Cfr. NIVARRA 2019, p. 1 ss., 68 ss., ove sono fra l'altro valorizzate – come non molti romanisti sono stati capaci di fare – le intuizioni bettiane attorno a genesi e struttura dell'obbligazione romana, con l'infungibilità e incoercibilità che vi contraddistinguevano la prestazione, scavando così un immane divario con la corrispondente figura odierna. Più in generale, l'autore insiste qui anche sul rilievo, difficilmente contestabile, circa l'autentico “paradosso” per cui l'“*heutiges Recht*” è stato edificato con materiali romani di per sé antitetici rispetto al paradigma dei moderni (p. 49).

³³ La formula, assai incisiva (come per me condivisibile è l'ansia di fondo che vi è espressa), è di CARONI 2009.

³⁴ Nel senso di HARTOG 2007, spec. p. 58 ss. Ho cercato di porne in luce alcune ripercussioni sulla formazione del giurista – e non solo sulle sfide poste agli insegnamenti storico-giuridici –, in STOLFI 2018a, p. 169 ss.

- BRUTTI 2013 = M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino 2013.
- CARONI 2009 = P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.
- CASA 1999 = F. CASA, *Tullio Ascarelli. Dell'interpretazione giuridica tra positivismo e idealismo*, Napoli 1999.
- COSTA 1978 = P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 7 (1978), pp. 311-393.
- COSTA 2012 = P. COSTA, *Recensione a E. STOLFI, Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Il Mulino, Bologna 2010, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 41 (2012), pp. 800-808.
- DE FRANCISCI, BETTI 1997 = *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, saggi di P. DE FRANCISCI e di E. BETTI, appendici di G. LOMBARDI, G. CRIFÒ, G. LURASCHI, Como 1997².
- DE GENNARO 1974 = A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano 1974.
- DE SANCTIS 2020 = F.M. DE SANCTIS, *Interpretare, argomentare, deliberare nella crisi dello Stato contemporaneo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 49 (2020), pp. 723-733.
- DILIBERTO 2017 = O. DILIBERTO, *Fra storia e diritto*, in L. VACCA (a c. di), *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC (Roma, 10-11 ottobre 2014)*, Napoli 2017, pp. 75-90.
- DUBY 1986 = G. DUBY, *Il sogno della storia*, Milano 1986.
- GIANFORMAGGIO 2008 = L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Torino 2008.
- GRONDONA 2018 = M. GRONDONA, *Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli, "Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica"*, in M. BRUTTI, A. SOMMA (edd.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, pp. 219-244.
- GROSSI 2001-2008 = P. GROSSI, *Una lettura degli "Scritti" di Paolo Frezza [2001]*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, pp. 515-529.
- HARTOG 2007 = F. HARTOG, *Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo*, Palermo 2007.
- KOJÈVE 2004 = A. KOJÈVE, *Il silenzio della tirannide*, Milano 2004.
- LANTELLA 2020 = L. LANTELLA, *Recensione a STOLFI 2018b*, in *Legal Roots* 9 (2020), pp. 641-648.
- LE GOFF, VERNANT 2017 = J. LE GOFF, J.-P. VERNANT, *Dialogo sulla storia. Conversazioni con Emmanuel Laurentin*, trad. it. Roma-Bari 2017².
- MACARIO 2019 = F. MACARIO, *L'evoluzione del "genere istituzionale" nella manualistica per l'insegnamento del diritto privato*, in L. LOVATO (a c. di), *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, Torino 2019, pp. 251-297.
- MACARIO 2022 = F. MACARIO, *Il diritto civile come storia del pensiero e la formazione dei giuristi*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 51 (2022), pp. 447-466.
- MAZZARINO 1974 = S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Milano 1974.

- MIGLIETTA 2020 = M. MIGLIETTA, *Sulla formazione del 'giurista attrezzato'. Osservazioni dalla prospettiva storica del diritto*, in *Codex 1* (2020), pp. 179-207.
- NAPOLI 2013 = P. NAPOLI, *Présentation*, in *Aux origines des cultures juridiques européennes. Yan Thomas entre droit et sciences sociales, Études réunies par Paolo Napoli*, Roma 2013, pp. 1-12.
- NITSCH 2012 = C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Milano 2012.
- NIVARRA 2015 = L. NIVARRA, *La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico in Italia*, Torino 2015.
- NIVARRA 2019 = L. NIVARRA, *Diritto soggettivo, obbligazione, azione*, estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato 12* (2019).
- ORESTANO 1981 = R. ORESTANO, *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981.
- ORESTANO 1987 = R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PEPPE 2019 = L. PEPPE, *Diritto romano. La produzione didattica nell'Ottocento: dalla Restaurazione al 1886*, in L. LOVATO (a c. di), *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, Torino 2019, pp. 1-43.
- SANTUCCI 2016 = G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in I. BIROCCHI, M. BRUTTI (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp. 63-102.
- SCHIAVONE 1990 = A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in ID. (a c. di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 275-302.
- SCHIAVONE 2017 = A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017².
- SCIALOJA 1881 = V. SCIALOJA, *Sul metodo dell'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini" 26* (1881), pp. 486-494.
- SIRENA 2019 = P. SIRENA, *Introduction to Private Law*, Bologna 2019.
- STOLFI 2016 = E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in I. BIROCCHI, M. BRUTTI (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp. 3-43.
- STOLFI 2017 = E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in L. VACCA (a c. di), *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC (Roma 10-11 ottobre 2014)*, Napoli 2017, pp. 91-122.
- STOLFI 2018a = E. STOLFI, *Salvaguardare la cultura del giurista*, in B. PASCUTA, L. LOSCHIAVO (a c. di), *La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione*, Roma 2018, pp. 169-180.
- STOLFI 2018b = E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino 2018.
- STOLFI 2019a = E. STOLFI, *Un'esperienza didattica*, in G. SANTUCCI, P. FERRETTI, S. DI MARIA (a c. di), *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Trieste 2019, pp. 217-239.
- STOLFI 2019b = E. STOLFI, *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in P. BONIN, N. HAKIM, F. NASTI, A. SCHIAVONE (a c. di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, pp. 59-88.

- STOLFI 2020a = E. STOLFI, *Zwischen Gesamtdarstellungen und "Microhistoire". Einige Bemerkungen über die heutige italienische Rechtsgeschichtsschreibung*, in *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 42.3-4 (2020), pp. 243-264.
- STOLFI 2020b = E. STOLFI, *Betti maestro di casistica*, in A. BANFI, M. BRUTTI, E. STOLFI (a c. di), *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, Roma 2020, pp. 135-157.
- STOLFI 2020c = E. STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma 2020.
- STOLFI 2021 = E. STOLFI, *Sulle tracce di un "viaggiatore giuridico". Note sparse attorno al pensiero di Tullio Ascarelli*, in S. PAGLIANTINI, C. PASQUARIELLO (a c. di), *Su Ascarelli*, Torino 2021, pp. 229-247.
- STOLFI 2022a = E. STOLFI, *Attorno al concetto di 'azione' in Betti. Processo romano e cultura giuridica europea*, in A. CARRATTA, L. LOSCHIAVO, M.U. SPERANDIO (a c. di), *Emilio Betti e il processo civile*, Roma 2022, pp. 171-195.
- STOLFI 2022b = E. STOLFI, *Per una ricerca sulla certezza del diritto nell'esperienza greca. Tra speculazione filosofica e prassi retorica*, in *Specula Iuris* 2.2 (2022), pp. 15-88.
- STOLFI 2023a = E. STOLFI, *Prima lezione di diritto romano*, Roma-Bari 2023.
- STOLFI 2023b = E. STOLFI, *Uno Studioso e i suoi 'Auttori'*, in F. CORTESE, M. MIGLIETTA (a c. di), *Catalogo del 'Fondo Giuliano Crifò'. Presentazione e Atti della 'Giornata di studio' (Trento, 22 ottobre 2021)*, Roma 2023, pp. 57-82.
- STOLFI 2023c = E. STOLFI, *Confrontarsi. Dialogare. Snaturarsi forse?*, in *Legal Roots* 12 (2023), pp. 331-354.
- TARELLO 1980 = G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir. da A. CICU, F. MESSINEO, Milano 1980.
- VARVARO 2018 = M. VARVARO, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in M. AVENARIUS, C. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (hrsgg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, pp. 55-100.
- VELLUZZI 2010 = V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano 2010.